

## **REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI IN LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.**

### **Art. 1**

1. Tutte le associazioni a carattere sociale, sportivo e culturale esistenti sul territorio comunale possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria attività.
2. Le associazioni interessate alle assegnazioni, devono svolgere la propria attività, almeno in prevalenza ed in modo non occasionale, nel territorio del Comune.

### **Art. 2**

1. Al fine dell'assegnazione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:
  - a) Numero e qualità delle attività svolte;
  - b) Numero e qualità delle attività programmate,
  - c) Capacità economica;
  - d) Capacità organizzativa;
  - e) Numero degli aderenti;
  - f) Capacità di aggregazione;
  - g) Eventuali contributi concessi.
2. Hanno la precedenza nell'assegnazione le associazioni che, nell'ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all'art. 1:
  - a) Operano nel campo sociale;
  - b) Non dispongono di alcun locale;
  - c) Dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività.
3. A parità di condizioni, il locale è assegnato all'associazione che ha presentato per prima la domanda.
4. Ai fini della constatazione dello stato dei locali di cui al punto c) del precedente comma, un tecnico interno all'Amministrazione può verificare lo stato medesimo.

### **Art.3**

1. Le associazioni interessate possono presentare domanda di assegnazione, in carta semplice, indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.
2. La domanda deve inoltre contenere:
  - a) Dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
  - b) Statuto e atto costitutivo;
  - c) Numero dei soci;
  - d) Rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
  - e) Relazione illustrativa delle attività svolte l'anno precedente;
  - f) Relazione illustrativa del programma attuale adottato dagli organi statutari;
  - g) Dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino;
  - h) Dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento,
  - i) Dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti;
  - j) Altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili;
  - k) Eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato.
3. Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera e).

### **Art. 4**

1. L'assegnazione dei locali è disposta dal Responsabile del servizio con apposito provvedimento.
2. Presso l'ufficio Patrimonio è tenuto un registro annuale dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai

locali di nuova costruzione, o che si rendano via via liberi, nonché in base alle assegnazioni eseguite dalla Giunta.

#### **Art. 5**

1. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con contratto di locazione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.
2. E' fatto divieto all'associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'Amministrazione comunale accetti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.
3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dall'ufficio patrimonio, è subordinata alla stipula del contratto di locazione.

#### **Art. 6**

1. L'Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di marzo di ciascun anno.
  - a) Dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
  - b) Rendiconto approvato e bilancio preventivo;
  - c) Relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
  - d) Eventuali variazioni dello Statuto formalmente adottate.
2. L'Amministrazione può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

#### **Art. 7**

1. La revoca dell'assegnazione è disposta dal Responsabile del servizio qualora l'associazione assegnataria.
  - a) Venga sciolta;
  - b) Non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
  - c) In caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
  - d) Nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'assegnazione;
  - e) Qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
  - f) Per morosità oltre i tre mesi.
2. Nei casi di cui alle lettere g) ed h), l'associazione assegnataria viene diffidata a adempiere ai propri obblighi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 8**

1. La determinazione dell'importo della locazione per l'uso dei locali viene stabilita con delibera della Giunta Comunale. L'adeguamento dell'importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale.
2. Tutte le spese relative ai consumi di energia, all'installazione dei contatori e allaccio delle forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

#### **Art. 9**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge ed i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 10**

I partiti politici sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento.

**Art. 11**

L'utilizzo delle sale riunioni deve essere richiesto con istanza all'Ufficio patrimonio almeno 15 giorni prima della data fissata ed autorizzato dal Responsabile di servizio. Tale utilizzo deve essere garantito anche ad associazioni senza scopo di lucro o di volontariato, non aventi sedi in locali comunali e a privati previo versamento di una tariffa di occupazione di L. 50.000 a giornata.